

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 22 maggio 2018, n. 281

**Applicazione Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 4999 del 13/02/2018 - Chiarimenti e disposizioni sulla gestione del vettore nelle aree delimitate.**

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di maggio 2018, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla responsabile della AP “Applicazione lotte obbligatorie”, riferisce:

**Premesso** che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche.

**Visto** l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio nazionale.

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

**Visto** il D.Lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.

**Visto** l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.Lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015 relativa alle misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).

**Viste** le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015 e 2016/764/UE del 12/05/2016 e 2017/2352/UE del 14/12/2017 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

**Visto** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n° 4999 del 23 marzo 2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”, pubblicato sulla G.U. 80/2018 (di seguito indicato D.M.).

**Vista** la DDS dell’Osservatorio Fitosanitario del 19 marzo 2018 n. 109 – D.Lgs. 214/2005 e s.m.i.- Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i. “Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53*” (BURP 44/2018).

**Visto** il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.

**Visto** l’art. 11 del D.M. che recita “ Per il controllo dei vettori di *Xylella fastidiosa* devono essere effettuati gli interventi di seguito indicati:

...omissis

b) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente.

3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto e ne assicura la massima diffusione.

**Visto** l'allegato IV del D.M. "Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ceppo CoDiRO"

## 2. MISURE FITOIATRICHE

La gestione del suolo con lavorazioni superficiali assicura la riduzione della popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile.

Pertanto, con il risultato del minimo impatto ambientale è possibile ridurre le popolazioni del vettore prima che gli adulti trasmettano il batterio.

Tuttavia, il controllo del vettore di *X. fastidiosa* è essenziale per prevenire la diffusione dell'organismo da quarantena in aree indenni e contenerne la presenza nelle aree già infette. La Decisione della Commissione europea 789/2015 e s.m.i. prevede misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo dei vettori, nell'ambito di una strategia di contenimento della diffusione del batterio.

In aggiunta alle misure agronomiche su descritte, la lotta al vettore, nell'ottica di una protezione sostenibile dell'oliveto, va assicurata anche con trattamenti fitosanitari previsti dalle norme di difesa integrata, da eseguire nei tempi opportuni di seguito indicati e secondo le corrette procedure di applicazione dei prodotti utilizzati".

**Visto** il capitolo 4. "Misure Fitosanitarie da adottare nelle specifiche zone delimitate", che prevede per la gestione del vettore nelle zone: infetta, contenimento e cuscinetto "**due trattamenti obbligatori**, anche degli ordinari interventi fitosanitari nei confronti dei comuni parassiti dell'olivo per il controllo del rodilegno, della tignola, della mosca delle olive della *margaronia*, ecc., con insetticidi autorizzati, con efficacia buona/ottima nei confronti del *Philaenus spumarius* (vedi tabella 1), ovvero con *acetamiprid*".

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute del 13/11/2017, con il quale si autorizza l'estensione dell'uso di prodotti a base di *acetamiprid* (neonicotinoide) solo su olivo, nei confronti del *Philaenus spumarius*.

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute del 17/01/2018, con il quale si autorizza l'estensione dell'uso di prodotti a base di *deltametrina* (piretroide) su olivo, vite e mandorlo nei confronti del *Philaenus spumarius*.

**Considerato** che la Commissione europea, viste le conclusioni dell'EFSA pubblicate il 28/02/2018 relative al divieto di uso in pieno campo dei seguenti tre neonicotinoidi: *imidacloprid*, *clothianidin*, *thiamethoxam*, in quanto ritenuti ad alto rischio per le api, è in procinto di emanare i regolamenti di modifica delle attuali condizioni di impiego dei tre principi attivi citati.

**Rilevato** che *imidacloprid*, è inserito nella tabella 1 dell'allegato IV del D.M..

**Considerato** che la Commissione europea, visto il parere dell'EFSA che ritiene l'uso dell'*acetamiprid* a basso rischio per le api, con regolamento UE/2018/113 del 24/01/2018 ha rinnovato l'approvazione di tale principio attivo sino al 28/02/2033.

**Visto** il comunicato del Ministero della Salute del 17/04/2018, che rinnova l'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari a base di *acetamiprid* fino al 28/02/2034.

**Considerato** che per le aziende condotte in regime biologico, ad oggi non sono disponibili principi attivi autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius* e che l'Osservatorio con nota prot. 4015 del 24/04/2018, ha avanzato richiesta al Ministero della Salute, di autorizzazione in deroga per emergenza fitosanitaria di prodotti fitosanitari a base di: *olio essenziale di arancio dolce* e *spinosad* su olivo.

**Considerato** inoltre, che sono intervenute rispetto alla stesura del D.M.:

- l'identificazione di altri due insetti vettori di Xylella: *Neophilaenus campestris* (Fallén) e *Philaenus italosignus* Drosopoulos & Remane; pertanto gli interventi di lotta ai vettori devono tener conto del loro ciclo e della loro presenza nelle aree delimitate, a seguito di un puntuale monitoraggio da parte della Regione;
- l'autorizzazione di estensione d'impiego di prodotti a base di *deltametrina* (piretroide) sulle seguenti specie ospiti della Xylella fastidiosa sottopspecie pauca ST53: olivo e mandorlo, nei confronti del *Philaenus spumarius*;
- la scadenza dell'autorizzazione dell'uso dell'*Olio essenziale di arancio dolce*, su olivo nei confronti del *Philaenus spumarius* di cui alla tabella 1 del D.M., e per il quale si è in attesa di autorizzazione d'uso in deroga per emergenza fitosanitaria di cui alla richiesta su citata.

Per quanto sopra riportato, nell'ambito della lotta contro il *Philaenus spumarius*, si propone:

- di disporre che i due trattamenti obbligatori, previsti al paragrafo 4 dell'Allegato IV del D.M. - "Misure fitosanitarie da adottare nelle specifiche zone delimitate", nel periodo compreso tra maggio ed agosto, devono essere effettuati con le uniche sostanze attive al momento autorizzate dal Ministero della salute su olivo e contro il vettore, ovvero *Acetamiprid* (neonicotinoide) o *Deltametrina* (piretroide);
- di ribadire che i prodotti fitosanitari sono autorizzati su specie e contro avversità specifiche. Pertanto, i prodotti a base di *Acetamiprid* (neonicotinoide) e *Deltametrina* (piretroide) non possono essere utilizzati indistintamente su qualsiasi specie vegetale;
- di precisare a chi opera in regime di agricoltura biologica che, nelle more dell'eventuale autorizzazione in deroga per emergenza fitosanitaria di uso di prodotti fitosanitari a base di *olio essenziale di arancio dolce e spinosad* su olivo, da parte del Ministero della Salute, la tabella 1 del D.M. indica come unica sostanza attiva autorizzata per l'agricoltura biologica su olivo, nei confronti di altre avversità, le *piretrine naturali* indicando per le stesse un'efficacia media con bassa persistenza;
- di specificare che l'allegato IV del D.M. sarà oggetto di proposta da presentare al Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modifica e conseguente revisione.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

##### **Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato loro, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile (Dott. Anna Percoco)

Il Dirigente a.i. del Servizio (Dr. Pasquale Solazzo)

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE DI SEZIONE

**Visti** l'art. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**Visti** gli artt. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

**Visto** l'articolo 32 della Legge n.69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Vista** la D.G.R. n. 713 del 02/05/2018 con la quale sono state conferite all'Ing. Giuseppe Tedeschi le funzioni della dirigenza della Sezione Osservatorio Fitosanitario.

**Vista** la DDS 11 del 26/04/2018 che proroga l'incarico dell'AP denominata "Applicazione lotte obbligatorie e certificazioni produzioni vivaistiche" alla Dr. Anna Percoco.

**Vista** la DDS 51 del 05/04/2017 con la quale è stato assegnato l'incarico di dirigente a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi" al Dr. Solazzo Pasquale.

**Vista** la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

#### DETERMINA

- **di approvare** quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- **di disporre** che i due trattamenti obbligatori previsti al paragrafo 4 dell'Allegato IV del D.M. - "Misure fitosanitarie da adottare nelle specifiche zone delimitate" - nel periodo compreso tra maggio ed agosto, devono essere effettuati con le uniche sostanze attive al momento autorizzate dal Ministero della salute su olivo e contro il vettore, ovvero *Acetamiprid* (neonicotinoide) o *Deltametrina* (piretroide);
- **di ribadire** che i prodotti fitosanitari sono autorizzati su specie e contro avversità specifiche. Pertanto, i prodotti a base di *Acetamiprid* (neonicotinoide) e *Deltametrina* (piretroide) non possono essere utilizzati indistintamente su qualsiasi specie vegetale;
- **di precisare** a chi opera in regime di agricoltura biologica che, nelle more dell'eventuale autorizzazione in deroga per emergenza fitosanitaria di uso di prodotti fitosanitari a base di *olio essenziale di arancio dolce e spinosad* su olivo, da parte del Ministero della Salute, la tabella 1 del D.M. indica come unica sostanza attiva autorizzata per l'agricoltura biologica su olivo, nei confronti di altre avversità, le *piretrine naturali* indicando per le stesse un'efficacia media con bassa persistenza;
- **di specificare** che l'allegato IV del D.M. sarà oggetto di proposta da presentare al Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modifica e conseguente revisione;
- **di stabilire** che il presente atto è immediatamente esecutivo, stante l'emergenza fitosanitaria in atto;
- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale;
- **di disporre** che il presente atto deve essere pubblicato sul BURP, nonché sul sito ufficiale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

Il presente atto, composto di n° 6 (sei) facciate timbrate e vidimate è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato

della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente di Sezione  
(Ing. Giuseppe Tedeschi)